



L'angolo della giustizia

Prime riflessioni sulla riforma in corso che procede in modo irrituale

Legge fallimentare: sensazione di incostituzionalità

Quel che colpisce subito della riforma "in corso" della legge fallimentare è che ancora una volta si arriva ad una riforma centrale dell'ordinamento giuridico ed economico del Paese in un modo irrituale e probabilmente viziato anche sotto il profilo costituzionale.

Dopo che per tutta la durata della legislatura erano state nominate delle commissioni ministeriali, invero pletoriche, che avevano poi via via presentato vari progetti di legge delega per la riforma integrale della legge fallimentare, si è scelto infine lo strumento improprio delle legge di conversione (legge n.80/2005) del c.d. decreto-legge sulla competitività (decreto-legge n.35/2005) per dare al Governo una delega generica per la "riforma organica" della disciplina delle procedure concorsuali.

Ciò ha fatto sì che non vi sia stata alcuna approfondita discussione parlamentare sui principi ispiratori della riforma della legge fallimentare, né vi sarà, atteso che le competenti commissioni parlamentari potranno esprimere solo un parere non vincolante sui decreti legislativi adottati dal Governo.

di Gianni Sabbadini

E' una legge quindi che nasce senza padri, varata nel chiuso del ministero, come neppure era avvenuto nel 1942! Cosa poi si intendesse per "riforma organica" è cosa oscura, posto che lo schema di decreto legislativo appro-



Gianni Sabbadini

vato dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2005 non prevede affatto una nuova legge fallimentare, bensì la riforma integrale o parziale di numerosi articoli della vecchia legge, che, pur profondamente modificata, però resta formalmente in vigore.

Ciò comporta evidenti difficoltà di coordinamento e di lettura dell'articolato voluto dal legislatore attuale ed inserito nel corpo della legge del 1942. Venendo al merito, in alcuni casi si è trattato della semplice codificazione di principi già espressi da tempo dalla giurisprudenza, oppure della integrazione di una disciplina risultata nel tempo carente.

Così si è tornati a stabilire una volta per tutte la nozione di piccolo imprenditore non soggetto al fallimento, escludendo dal fallimento quei soggetti che hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore inferiore a trecentomila euro oppure, alternativamente, che hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, per un ammontare complessivo inferiore a duecentomila euro.

Concetti peraltro di non univoca interpretazione.

Si è disciplinato il procedimento per la dichiarazione di fallimento, con la previsione di un apposito termine a disposizione del debitore per organizzare le proprie difese.

Si è semplificato il procedimento di impugnazione della sentenza dichiara-

tiva di fallimento, prevedendo solo la possibilità dell'appello, con la facoltà del giudice di sospendere cautelatamente la liquidazione dell'attivo.

E' stata prevista una disciplina generale per gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti e sono stati disciplinati specificamente gli effetti del fallimento su alcuni contratti come il leasing, l'affitto d'azienda e l'arbitrato non previsti dal legislatore del 1942.

Ugualmente si è riformato il procedimento di verifica del passivo, prevedendo, come avviene già in certi casi nella prassi, il deposito da parte del curatore di un progetto di stato passivo che poi il giudice delegato, all'udienza di verifica, può modificare o meno.

Sempre in tema di domande di ammissione al passivo, si è previsto il termine ultimo di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo per la presentazione delle tardive.

In altri casi si assiste invece all'introduzione di rilevanti novità.

In particolare per il fallito, è abrogato il pubblico registro dei falliti e vengono meno gli obblighi più gravosi in tema di corrispondenza e obbligo di residenza, prevedendo che sia il fallito a consegnare al curatore la corrispondenza inerente i rapporti compresi nel fallimento mentre non è più prevista la possibilità dell'accompagnamento coatto.

Inoltre è prevista la possibilità per il fallito, già al momento della chiusura della procedura, di essere liberato dai debiti residui qualora abbia collaborato con gli organi della procedura e non sia stato condannato per bancarotta (esdebitazione), senza più alcuna necessità della riabilitazione, non più prevista.

Nel contempo, si prevede un significativo ridimensionamento del ruolo degli organi giurisdizionali.

In particolare del giudice delegato, che non ha più la direzione della

procedura ma una generica funzione di vigilanza e non fa più parte dei collegi che decidono sui reclami né sulle opposizioni allo stato passivo nei suoi fallimenti.

Inoltre, nel caso di azioni di responsabilità contro gli organi sociali di società fallite, non è più prevista la possibilità per il giudice delegato di adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

Anche il ruolo del tribunale fallimentare viene ridotto, eliminando in particolare la competenza dello stesso a decidere su una materia assai delicata ed importante come quella delle transazioni, rinunce alle liti, riduzioni di crediti, etc..

In compenso assume più poteri il curatore, che potrà essere scelto non solo fra le tradizionali categorie degli avvocati e dei commercialisti ma anche fra soggetti che abbiano avuto esperienze qualificate di direzione di società per azioni.



SHOW ROOM

Via Mandolossa, 29 - Roncadelle (BS)
Tel. 030.3229217 - Fax 030.2415231



ARREDO OPERATIVO



PARETI ATTREZZATE E DIVISORIE



UFFICI DIREZIONALI



Il curatore, infatti, potrà impugnare i provvedimenti del giudice delegato anche in tema di ammissione al passivo, scegliere e nominare i legali e, presentato il programma di liquidazione che dovrà essere approvato dal giudice delegato, procederà direttamente a tutte le operazioni previste dal citato programma, ivi compresa la vendita dei beni mobili ed immobili, senza bisogno di altre autorizzazioni.

Di contro, però, i creditori in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo potranno, a maggioranza, designare i componenti del comitato dei creditori e chiedere la sostituzione del curatore indicando il nuovo nominativo.

Non solo, ma sarà il comitato dei creditori ad autorizzare il curatore alle transazioni, alle riduzioni dei crediti ed alle rinunce alle liti, con ciò realizzando un penetrante controllo sull'attività del curatore e sull'andamento della procedura.

A sua volta però i componenti del comitato dei creditori (per i quali è previsto solo il rimborso delle spese) risponderanno ai sensi dell'art.2407 cc, cioè avranno la stessa responsabilità prevista per i componenti del collegio sindacale delle società.

Infine, viene facilitato il concordato

fallimentare, stabilendo che si possa prevedere anche il pagamento parziale dei creditori privilegiati.

In conclusione, l'estromissione del giudice dalla direzione della procedura ed i potenziali conflitti fra curatore e creditori, nonché la previsione di particolari forme di responsabilità dei membri del comitato dei creditori, determineranno un complessivo appesantimento della procedura (più cause, meno transazioni) e quindi della sua durata, senza che il giudice possa svolgere alcun intervento di mediazione e direzione.

Se a ciò si aggiunge la riforma delle azioni revocatorie e del concordato preventivo già attuata con il decreto-legge sulla competitività, si può parlare di una vera e propria "privatizzazione" della procedura fallimentare.

Come è stato osservato, in sede fallimentare si scontrano fortissimi interessi contrapposti: del debitore e dei creditori in primo luogo ma anche dei creditori fra di loro (pensiamo alla contrapposizione fra privilegiati e chirografari, oppure fra creditori parzialmente pagati soggetti a revocatoria e quelli rimasti interamente insoddisfatti, etc.).

Ebbene, la marcata riduzione, se non

la vera e propria eliminazione del ruolo direttivo del giudice delegato che finora assommava le qualità di soggetto esperto ed imparziale, rimettendo alla dialettica fra curatore e creditori (litigiosi) la direzione della procedura, appare senz'altro un azzardo foriero di conseguenze negative.

Probabilmente i creditori più forti saranno alla fine in grado di condizionare le scelte del curatore ed anche nel fallimento si affermerà quindi quella tendenza del più forte a sopraffare il più debole che sembra già caratterizzare tanti settori della nostra società, con un esito finale probabilmente nefasto, sia per il diritto che per l'ordinato svolgimento della vita sociale.

Gianni Sabbadini
Giudice delegato ai fallimenti
del Tribunale di Brescia